

N. 35154/2009 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

**8 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Antonio La Marca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 35154/2009 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 31/03/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281*quinquies*, co. I, c.p.c.

**TRA**

, cod. fisc.: . , elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del libello introduttivo **ATTRICE**

**E**

elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, presso lo studio degli avv.ti Tiziana Conte e Michele Liguori che la rappresentano e difendono giusto mandato a margine dell'originale dell'atto di intervento volontario. **INTERVENTRICE**

**E**

**RUSSO LUIGI**, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Carrozza, giusta procura in atti, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cilea n.136, presso lo studio dell'Avv. Erminio Mazzone **CONVENUTO**





**NONCHÉ**

**TORO ASSICURAZIONI SPA**, in persona del legale rapp.te p.t.,

**CONVENUTO CONTUMACE**

**OGGETTO:** Risarcimento danni

**CONCLUSIONI** come da verbale del 31.03.2016, note conclusive e repliche.

-----

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si precisa che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Sussiste valido rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute a cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio nel rispetto dei termini di comparizione vigenti.

Parte attrice si è costituita tempestivamente ex art. 165 c.p.c.; mentre, invece, tardivamente si è costituito il convenuto Russo Luigi, l'11.03.2010, visto che la prima udienza indicata in citazione risulta fissata per il 23/2/2010, questi,





quindi, conseguentemente è decaduto dalla possibilità di proporre tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex artt. 167, 2° comma e 171, 2° comma, c.p.c.; infine, viene dichiarata la contumacia della Toro Assicurazioni SPA, che, regolarmente citata, si è disinteressata al giudizio.

La domanda, poi, è stata validamente proposta, in quanto sufficientemente suffragata da tutti quegli elementi necessari a connotarla e sotto l'aspetto procedurale, viene ritenuta procedibile, atteso che risultano soddisfatti gli adempimenti prescritti a pena di improponibilità della domanda di ristoro dei danni, risultando versata in atti la lettera raccomandata A/R n. 1973 dell'8.10.1998 ricevuta dalla Toro Ass.ni Spa il 14.10.1998.

Ed è a tal proposito, lo scrivente condivide quanto opportunamente sostenuto dalla difesa dell'attrice in ordine alla individuazione della normativa applicabile in tema di proponibilità della domanda, che è certamente quella in vigore al momento dell'invio della lettera di costituzione in mora. Ed in sintonia con l'orientamento dettato dalla Suprema Corte, va affermato che *"in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, una volta rispettati i requisiti di forma e di contenuto nonché lo spatium deliberandi in vigore al momento dell'invio della messa in mora, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, nessuna rilevanza assumono, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, le nuove prescrizioni relative alla stessa messa in mora e allo spatium deliberandi dettate dal D.lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, di talché il danneggiato, ancorché agisca in giudizio dopo il 31 dicembre del 2005, non è tenuto a reiterare la richiesta nel rispetto della nuova normativa"* (Cass. 21/4/11 n. 9140).

Del resto, documentalmente è stato dimostrato in atti che parte attrice ha inviato alla convenuta società, nella vigenza della L. 990/1969, anche numerose altre richieste risarcitorie e che essa ha rispettato il disposto di cui all'art. 22 L. 990/1969, da doversi applicare *ratione temporis*. E deve essere, peraltro, rilevato che essa ha, comunque rispettato anche il disposto di cui





agli artt. 145 e 148 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, con la richiesta preventiva di risarcimento del danno formulata alla convenuta società a mezzo lettera raccomandata A.R., da essa ricevuta il 5/11/2008 contenente i dati anagrafici della attrice (data e luogo di nascita, codice fiscale, ecc.) ed a cui ed a cui sono stati allegati, tra l'altro, la denuncia del sinistro, ex art. 143 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, redatta sul modello C.A.I. e contenente la descrizione delle modalità dell'evento, certificato medico definitivo, relazione medico legale, dichiarazioni dei redditi e dichiarazione ex art. 142 D.lgs. 7/9/2005 n. 209

Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione delle parti. Infatti, la legittimazione attiva, solo genericamente contestata dal convenuto, risulta documentalmente provata e ritualmente allegata in fatto in citazione; quella passiva delle parti convenute al giudizio risulta documentalmente provata (v. certificato cronologico del veicolo investitore e lettera della convenuta società del 17/3/1999 contenente i dati della polizza assicurativa) ed è stata, del resto, solo genericamente contestata dal convenuto Russo.

Va, inoltre, constatata l'ammissibilità dell'intervento in quanto nel caso di specie risulta verificato che *"... la domanda dell'interventore presenta una connessione o un collegamento con quella delle altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, connessione implicante l'opportunità del simultaneo processo"* (Cass. 11/7/11 n. 15208; Cass. 13/11/09 n. 24131), sì che esso, così come possa agire nello stesso processo a titolo di litisconsorzio facoltativo, ex art. 103 c.p.c., allo stesso modo possa intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, ai sensi dell'art. 105, 1° comma, c.p.c., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto.

Nel caso in esame viene riscontrata l'esistenza di una connessione oggettiva tra l'azione in corso tra le parti originarie e quella che la interventrice ha inteso esercitare, trattandosi di soggetti danneggiati nel medesimo incidente stradale. Del resto la qualità di parte legittimata *ad causam* si acquista per l'effetto dell'intervento e non già per il consenso di quella nei cui confronti





l'intervento è spiegato (Cass. 31/5/05 n. 11609).

Entrambe le azioni, pertanto, sono procedibili e sono state validamente proposte.

Passando all'esame del merito, appare a questo Giudice che sia la domanda attorea che quella della interventrice siano fondate e che esse meritino accoglimento nei limiti che vedremo.

Infatti, è risultato adeguatamente provato dalle risultanze processuali il fatto storico, così come rappresentato dall'attrice nell'atto introduttivo, sufficientemente confermato dalle dichiarazioni rese dal teste presente all'incidente, suffragate sia dai rilievi fotografici afferenti il luogo dell'incidente sia da quelli raffiguranti l'auto danneggiata, tutti riconosciuti come tali dal testimone nell'udienza del 2.12.2010.

Sempre nella medesima udienza è stato poi escusso un secondo teste, , collega dell'attrice, che, non presente ai fatti di causa, assume un rilievo secondario, limitandosi a confermare quali fossero state le conseguenze dei fatti per cui è causa e che ha sul punto riferito : *".. all'inizio dell'anno scolastico mi vidi con ' che indossava un collare... mi riferi che aveva avuto un incidente.. non poté svolgere e non può svolgere tutt'ora parte dell'attività lavorativa.."*

Assumono, quindi, rilevanza fondamentale in ordine all'an le sole dichiarazioni rese dal teste , cognato dell'attrice, nell'udienza del 2.12.2010, che ha affermato di aver assistito ai fatti e che ha così testualmente depono *"...mi trovavo a piedi lungo la Via Salicelle in Afragola...mi trovavo con mio fratello ed uno zio...avevamo appuntamento con ...appena successo l'incidente ci siamo avvicinati subito ed ho visto ' indossava ancora la cintura di sicurezza...la Marbella procedeva a velocità moderata e giunta all'altezza di un incrocio lo impegnava, allorquando fu colpita*





*dall'autovettura Fiat Tipo di colore scuro. La Tipo proveniva da una traversa posta a destra della direttrice di marcia della Marbella... la Tipo non si fermava al segnale di Stop posto sulla stradina da lei percorsa: Preciso che lo stop è posto verticalmente...la Tipo colpiva con la sua parte anteriore sinistra, la parte laterale destra della Marbella...per effetto di tale urto la Marbella veniva spinta verso sinistra e si fermava sull'altra corsia. La Marbella riportò notevoli danni a tutta la parte anteriore, al paraurti, al faro, al radiatore... lamentava dolori al volto ed al collo”.*

Il ha, inoltre, precisato che l'investitore era un uomo e che personalmente aveva provveduto a raccogliere le sue generalità e che per la cognata, a causa delle lesioni subite, fu necessario il trasporto in Ospedale dopo qualche ora dai fatti.

Quindi, siccome le risultanze processuali hanno confermato l'assunto attoreo, lo scrivente ritiene sufficientemente provato l'evento, come ritualmente allegato in fatto nell'atto di citazione, dovendo anche constatare la natura, l'entità e la ubicazione dei danni subiti da entrambi i veicoli antagonisti, che appaiono compatibili con le prospettate modalità.

Inoltre, questo Giudice intende dare assoluto rilievo alla circostanza [non contestata] della presenza sulla strada di un segnale di stop, che pone a carico dei conducenti di autoveicoli provenienti da essa l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire possa apparire sgombra da veicoli.

Sul punto la Suprema Corte con orientamento datato e granitico ha ben sottolineato sul punto che, *“l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli*





*sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza” (Cass. 3/5/07 n. 10159). Sempre la Suprema Corte ha precisato che “ il doppio obbligo, per chi circola sulla via interessata dalla presenza del segnale di stop, di arrestarsi e di dare la precedenza, rende correlativamente irrilevante l’obbligo di rallentare e di cautela per il conducente che circola su strada favorita, ove è prevista la massima speditezza del traffico” (Cass. 11/11/75 n. 3804).*

Inoltre, danno ulteriore sostegno a tale orientamento giurisprudenziale i rilievi di ordine sistematico [evidenziati in comparsa conclusionale dalla difesa attorea] tratti dal D.lgs. 7/9/2005 n. 209 e dal relativo regolamento (D.P.R. 18/7/2006 n. 254), in tema di mancata precedenza, laddove viene precisato che il legislatore, [seppur nell’ipotesi di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 D.lgs. 209/2005], ha normativamente previsto che “*se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici*”.

Infine, merita di essere rilevato : a) sia il comportamento processuale tenuto dalla convenuta società, atteso che essa non ha resistito e non ha contrastato la domanda, né ha prospettato modalità diverse dei fatti rispetto alla versione con precisione allegata in citazione, ed anzi è rimasta contumace; b) sia il comportamento processuale tenuto da Russo Luigi, atteso che questi, pur resistendo, si è costituito tardivamente solo alla prima udienza istruttoria, senza spiegare alcuna domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal suo veicolo a causa del sinistro de quo, non ha contrastato con argomenti idonei la domanda ed in buona sostanza non ha prospettato modalità diverse dell’evento da quelle con precisione allegate dalla attrice. Quindi, dalla lettura degli atti processuali emerge che l’evento non è stato





contestato in alcun modo dall'assicuratore, [che, rimasto inerte, si è disinteressato al giudizio] e che lo è stato solo genericamente dal Russo.

In particolare, poi, in ordine al comportamento del Russo, deve darsi atto della sua mancata comparizione all'udienza del 2.12.2010, fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferitogli dalla attrice sulle circostanze ne allegate in citazione, circostanze tutte che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., meritano di essere valutate insieme agli altri elementi probatori prima evidenziati, e vengono ritenute come ammesse dal medesimo.

*Del resto, "qualora la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rispondere all'interrogatorio formale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito il ritenere o no, come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nel mezzo istruttorio...L'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. .... implica, in altri termini, che la mancata risposta, se non equivale ad una fictio confessio, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che può trarre motivi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Ciò significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti, anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziaro dedotti nell'interrogatorio formale non reso, se confermati da prove dirette" (Cass. 23/5/08 n. 13422; conf. Cass. 27/5/11 n. 11852; Cass. 30/7/10 n. 17918; Cass. 3/12/09 n.25400)*

Ciò chiarito, dall'esame congiunto del materiale istruttorio ed alla luce del comportamento processuale dei convenuti valutati ex art. 116 c.p.c., lo scrivente è pervenuto alla conclusione che la domanda attorea meriti accoglimento, in quanto risulta: a) accertata la esistenza del fatto storico; b) superata la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c. c) accertato che sussiste la esclusiva responsabilità per la imprudente e malaccorta condotta di guida del Sig. Russo Luigi.





Più in particolare, risulta accertato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, violando il C.d.S., nonché specifici aspetti di diligenza, prudenza e perizia, il Russo procedendo ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (pieno centro cittadino), giunto all'altezza dell'incrocio, non si fermava al segnale di Stop e non dava la precedenza al veicolo condotto dalla attrice che, in quel frangente, percorreva la via "favorita", posta sulla destra rispetto alla sua carreggiata, e provocava, conseguentemente, con esclusiva efficienza causale la collisione.

Alla luce di tali considerazioni, lo scrivente ritiene, quindi, superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, perché risulta provato, dagli atti del processo, che la condotta di guida del Russo è stata di una gravità tale da costituire causa esclusiva ed efficiente del sinistro, visto che la manovra da lui operata è stata effettuata senza aver cura dell'obbligo imposto dal segnale di stop e dell'obbligo di precedenza, quando il veicolo attoreo, percorrendo la strada favorita, aveva già impegnato ed in parte attraversato l'incrocio a moderata velocità, senza lasciare spazio libero a sufficienza per consentire il libero transito al veicolo attoreo.

Pertanto, facendo propri i dettami della Suprema Corte, questo Giudice ritiene che *"il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare*





*l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto"* (Cass. 7/6/11 n. 12408).

Circa il quantum debeatur per il danno da lesione, va precisato che per la sua determinazione è stata disposta, nel corso del giudizio una consulenza tecnica ed affidato incarico al dott. Agostino Vecchiato, che ha esaustivamente risposto ai quesiti a lui sottoposti. Il CTU, in particolare, dopo aver effettuato una corretta analisi del caso, dopo avere visitata e sottoposta ad attento esame la perizianda ed all'esito di un accurato studio del carteggio e della accreditata letteratura scientifica in materia, ha provveduto a depositare proprio elaborato peritale, alle cui conclusioni questo Giudice si riporta integralmente.

Il dott. Vecchiato ha verificato che : a) la natura delle lesioni riportate è traumatica e che chiaro è il nesso di causa con l'incidente di cui rimase vittima la perizianda, oggetto del presente giudizio; b) in seguito alla lesione riportata dall'attrice sono residuati postumi invalidanti, soggettivi ed oggettivi, consistenti in *"trauma cranto-facciale con sublussazione della articolazione temporo mandibolare a sinistra; trauma distorsivo rachide cervicale con secondarie discopatie C5-C6 e C6-C7 e sindrome cervico-brachiale, ansia reattiva"*, classificabili come esclusivo danno biologico che ha valutato nella misura del 10%; c) la durata della I.T.T. è stata di 20 gg.; della I.T.P. al 50% di 40 gg. ed infine della I.T.P. al 25% di 40 gg.

Questo Tribunale, quindi, conferma le valutazioni a cui è pervenuto il CTU e ritiene sussistente la compatibilità delle lesioni riscontrate con l'evento provato in giudizio ed il nesso di causa tra i danni riscontrati con i fatti lamentati in citazione, condividendo integralmente le conclusioni del CTU, aderenti alle risultanze istruttorie documentali ed immuni da vizi logici.

Tutto ciò chiarito, lo scrivente non ritiene necessario, in questa sede, procedere alla disamina dei rilievi critici sollevati, nei riguardi della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, dai consulenti tecnici delle parti e riportati





anche nell'ambito delle rispettive comparse conclusionali, trattandosi di rilievi ai quali l'ausiliario di questo Tribunale risulta avere già replicato mediante le considerazioni ed osservazioni sviluppate nel proprio elaborato peritale.

Del resto, giova rammentare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e secondo il quale *“Il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c. p. c.”* (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009, n. 15094).

Pertanto, sussistono tutti gli elementi per riconoscere la risarcibilità del danno biologico subito da parte attrice, quale danno all'integrità psicofisica della persona umana e quale lesione della salute, bene interesse primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana e che in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, siano applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, come è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano. Infatti, la liquidazione del risarcimento, sebbene abbia natura essenzialmente equitativa, deve, affinché non si traduca in un arbitrio, essere - comunque - ancorata ad un parametro di orientamento e di controllo che può essere individuato, quanto al danno permanente, nel valore medio del punto, calcolato sulla base delle cosiddette tabelle milanesi, alle quali la Suprema Corte di Cassazione riconosce, in applicazione dell'art 3 della Costituzione,





la valenza, in linea generale, di parametro di conformazione della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. A tal proposito la Suprema Corte con sent. del 7 giugno 2011 n. 12408, testualmente ha statuito *“La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto”*.

Ebbene, utilizzando tali parametri può correttamente rapportarsi l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento dell'evento.

Quindi, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione della età dell'attrice al momento dell' evento dannoso (30 anni), tenendo conto della documentazione allegata al suo fascicolo di parte e della valutazione del danno biologico effettuata dal C.T.U., ritiene che il danno subito da \_\_\_\_\_ per i fatti per cui è causa deve essere liquidato complessivamente in €. 33.120,00 già rivalutati all' attualità, considerando le seguenti specifiche voci : a) 23.600,00, quale danno biologico permanente (considerando i 10 punti [riconosciuti dal CTU] ed il coefficiente di riduzione per età di 30 anni); b) €. 1.920,00 per i 20 gg. di Inabilità temporanea totale (96,00x20); c) €. 1.920,00 per i 40 gg. di Inabilità temporanea parziale al 50% (48,00x40); d) €. 960,00 per i 40 gg. di Inabilità temporanea parziale al 25% (24,00x40); e) nulla per le spese mediche, che non sono state specificamente documentate, dovendo comunque tener conto che le prestazioni sono state offerte dal Servizio Sanitario Nazionale; f) infine, € 4.720.00 per la personalizzazione del danno. Sul punto, deve precisarsi che





competere, ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all' art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (efr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", "pretium sceleris", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico "standard"; 2) di cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Pertanto, nel caso in esame questo Giudice ritiene che si debba procedere alla liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale e che essa vada determinata equitativamente in misura percentuale alla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente nei limiti di seguito indicati, visto che debbono considerarsi sussistenti sia le





presumibili limitazioni pratiche poste all'agire quotidiano, sia la reale sofferenza provata dall'attrice. Valutando, quindi, anche tale "voce" di danno e tenendo conto del grado assunto dalla malattia, il danno non patrimoniale per la personalizzazione può essere determinato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata a titolo di danno biologico permanente (considerando il valore del punto per invalidità permanente del 10%) nella misura di 1/5 [20%] del danno biologico pari ad € 4.720.00.

Passando, infine, alla quantificazione della domanda della intervenitrice, questo Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento formulata da

per i danni al proprio veicolo Seat Marbella tg [che risulta dal libretto immatricolata nel 1992], fondata sulla perizia del suo CT di parte Carmine Strippoli depositata in atti [che stima il danno riportato nella misura di €. 3.304,94], sia ingiustificata e non sia supportata da idonea documentazione e che essa - erroneamente - prescinde dal valore ante sinistro del veicolo e, pertanto, - opportunamente - ricorrendo a criteri equitativi e di comune esperienza, lo scrivente ritiene equo e giusto valutare il danno per la intervenitrice complessivamente nella misura di € 2.500,00 rivalutato all'attualità.

Per la richiesta degli interessi, infine, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito per il ritardo con cui si ha la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto sin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore. Nel caso di specie, in difetto di prova di un maggior danno, si ritiene equo adottare il criterio risarcitorio degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento lesivo al soddisfo. Giova aggiungere che la base







B) Accoglie la domanda proposta dalla intervenitrice siccome proponibile, ammissibile, fondata e provata e per l'effetto condanna solidalmente Russo Luigi e la Toro Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a \_\_\_\_\_ a titolo di risarcimento danni la somma determinata in via equitativa di €. 2.500,00, oltre interessi legali su tale somma dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo e sul minor importo determinato sempre in via equitativa di €. 1.870,00 progressivamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo (21/09/1998) fino all'effettivo soddisfo, nonchè a rifonderle le spese processuali, che si liquidano in € 100,00 per spese, € 1.3780,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA a presentazione fattura, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;

C) Pone, infine, le spese di CTU - già liquidate - definitivamente a carico delle parti convenute, tenute solidalmente a rimborsarle al soggetto che dimostri di averle sostenute o a versarle al CTU.

Così deciso in Napoli, 10 ottobre 2016.

Il Giudice Onorario  
DOTT. ANTONIO LA MARCA

